

aporal

x

145-
35

P. FIORE


DELLE

AGGREGAZIONI LEGITTIME

SECONDO IL DIRITTO INTERNAZIONALE

ESAME CRITICO

DEL PRINCIPIO DI NAZIONALITÀ



TORINO

STAMPERIA REALE DELLA DITTA G. B. PARAVIA E COMP.

DI I. VIOLIARDI

1870

DELLE

AGGREGAZIONI LEGITTIME

SECONDO IL DIRITTO INTERNAZIONALE
E DEL PRINCIPIO DI NAZIONALITÀ

1. Argomento del presente scritto. — 2. La questione della nazionalità non poteva nascere presso gli antichi. — 3. Come sia nata ai tempi nostri. — 4. Fu vago il pensiero di organizzare l'umanità secondo la nazionalità. — 5. Mancini e i pubblicisti contemporanei. — 6. Diverse opinioni sulla nazionalità. — 7. Osservazione dello scrittore. — 8. Opinione di Casanova, di Mancini, di altri. — 9. Notevole disparere. — 10. Teoria italiana. — 11. Teoria tedesca. — 12. Teoria americana. — 13. Opinione di Lieber. — 14. Teoria svizzera. — 15. Osservazioni. — 16. È difficile distinguere le razze. — 17. La lingua non è un criterio decisivo. — 18. I confini naturali. — 19. La teoria della nazionalità non vale in pratica. — 20. L'organare l'umanità secondo le nazionalità naturali è contro il diritto. — 21. Le emigrazioni ed altre cagioni. — 22. Invasione dei barbari. — 23. Opinione nostra. — 24. Principio giuridico della personalità internazionale. — 25. Definizione delle persone legittime. — 26. Gli organismi sociali sono o legittimi o politici o anomali. — 27. Caratteri degli organismi legittimi. — 28. Sono diversi gli organismi politici. — 29. Osservazione sulla libertà della separazione di una parte dello Stato. — 30. L'ideale dell'organizzazione dell'umanità.

1. Il ricercare quale sia il principio legittimo delle aggregazioni umane può appartenere alla scienza sociale, se la ricerca fosse diretta a determinare quale sia il legittimo organamento politico di ciascuna città o paese, e quale il migliore dei reggimenti e via dicendo; ma di somiglianti argomenti non è mio proposito occuparmi.

4

Alla scienza del diritto internazionale interessa soltanto stabilire quale debba essere il principio giuridico della aggregazione delle genti nella società internazionale, la quale investigazione non ha solamente un interesse speculativo e teorico, ma positivo e pratico, e produce importanti conseguenze giuridiche per le applicazioni nel dominio del diritto internazionale.

La questione se il movimento naturale di certe genti che tendono a congregarsi a certe altre debba essere rispettato e protetto dal diritto internazionale, e se i partiti che si agitano con questo intendimento possano domandare che sia ad essi applicato il diritto internazionale invece che il diritto penale: la questione se le associazioni naturali, alle quali secondo il diritto delle genti dev'essere attribuita la personalità nella società internazionale, siano costituite dalle aggregazioni formate in questa o in quella guisa: la questione se certi ingredienti territoriali debbano o no ritenersi conformi al diritto internazionale, e via dicendo, tutto dipende dallo stabilire quale sia il principio giuridico delle congregazioni delle genti nella società internazionale.

2. Volgendo lo sguardo ai tempi antichi quando i popoli erano assoggettati colla violenza, colla forza e coll'astuzia dai potenti conquistatori, si trova che l'ideale dell'organizzazione dell'umanità era la Monarchia universale. Però i grandi imperi avevano in essi medesimi il germe della loro debolezza, perchè il trovarsi le genti le une accanto alle altre senza alcun concetto della loro sociale unità dovea essere cagione perchè quegli aggregati fattizii si disgregassero e si disfaccessero.

Nel medio evo continuò il predominio della forza, e quando gli Stati feudali furono organizzati, non solo i

territori, ma le genti che li abitavano passavano dall'uno all'altro padrone secondo i diritti delle dinastie e gli statuti costitutivi dei feudi.

Quando fu rotto il feudalismo e fu costituito lo Stato moderno questo conservò dapprima il suo carattere medioevale e i diritti delle dinastie furono la sola base delle congregazioni delle genti.

3. La questione che ci siamo proposti di risolvere è nata ai giorni nostri, e non poteva nascere innanzi che fosse sviluppata nella mente degli scienziati e nella coscienza delle genti congregate la giusta idea dello Stato. Affinchè si avesse potuto discutere intorno al principio organizzatore delle congregazioni umane faceva d'uopo che fosse prima stabilito che alle genti appartiene il diritto di disporre liberamente di se medesime, e di dare una forma organica alla loro comunanza sociale costituendo lo Stato, al che era necessario che fossero dissipate le tristi memorie del passato, quando le persone erano ciecamente soggette all'arbitrio del Principe ed i Regni erano considerati come patrimonio del medesimo: era mestieri finalmente che all'antica dottrina che insegnava essere lo Stato una società politica, del che fu poi ultima espressione quella di Luigi XIV *L'État c'est moi* fosse sostituita la teoria moderna secondo la quale lo Stato è una società giuridica e politica.

4. Stabilito il concetto della libertà individuale nel campo del Diritto pubblico interno: mutata la base e il titolo della sovranità nello Stato, era naturale che applicando i principii nel campo del Diritto pubblico esterno dovessero essere mutate le basi dell'organamento dell'umanità. Si cercò un principio da contrapporre a quello dello Stato artificiale fattizio onnipotente che assorbiva tutti i

diritti dell'individuo, e si pensò averlo trovato nel principio delle nazionalità. Si disse quindi che la nazionalità dovesse essere considerata come il principio giuridico delle congregazioni umane, che il fine supremo del diritto delle genti dovesse essere di garantire il rispetto e l'indipendenza di ogni nazionalità, e facilitare il libero e compiuto sviluppo delle medesime; che la Nazione e non lo Stato dovesse essere considerata come il soggetto naturale del diritto delle genti, e che l'ideale sublime dell'organizzazione dell'umanità dovesse essere la coesistenza delle Nazioni sulla base dell'eguaglianza ed indipendenza giuridica di tutte le nazionalità.

5. Questi nuovi pensieri vagheggiati dai filosofi riformatori, accolti con istintivo compiacimento dai popoli furono in Italia ridotti a sistema scientifico saldo e rigoroso, e presi a base del diritto delle genti e della vita giuridica dei popoli nell'umanità dal facondo e dotto Professore Mancini e dal sapiente ed acuto filosofo Mamiani, ai quali due tennero poi dietro quasi tutti coloro che scrissero in Italia intorno al diritto internazionale. I pubblicisti stranieri aveano pure vagheggiata la stessa idea, ma soprattutto ai giorni nostri il problema di organizzare l'umanità secondo le nazionalità ha occupato in vario senso i pubblicisti della Germania, come Ahrens, Bluntschli, Wagner, Bulmerincq e altri di diversi paesi, tra i quali Lieber, Calvo, Field, Rolin-Jaequemyns e Laurent.

6. Quello che costituisce il pensiero comune di tutti coloro che intorno a tale materia hanno dissertato è, che bisogna cercare un principio giuridico che serva di base all'organizzazione dell'umanità e di norma per stabilire i canoni fondamentali del diritto universale dei popoli. Hanno tutti la sicura ed intima convinzione che nelle

associazioni politiche, come le ha fatte la storia, non si possa trovare nè il principio organico della vita giuridica dei popoli nell'umanità, nè la base legittima dei diritti e doveri internazionali. E questa è pure la nostra intima convinzione. Le divergenze però sono nate quando si è trattato di stabilire il principio giuridico del naturale e perfettivo procedere delle aggregazioni umane, e ridurre i nuovi pensieri a sistema saldo e rigoroso di scienza. Gli uni hanno pensato che per l'ottima aggregazione delle genti fosse non solo profittevole, ma *necessario* che esse fossero unite o divise, secondo la stessa natura o la Provvidenza aveva prestabilito. Altri dissero che la nazionalità dovesse essere considerata come la forma più costante ed abituale delle congregazioni: che il principio di nazionalità fosse il più retto, il più ragionevole, il più fertile di ogni bene, ma che non esprime la sostanza intera delle aggregazioni. Altri pensarono essere la nazionalità concetto difficilissimo a definire esattamente, e impossibile per attuare in pratica il vago disegno di organizzare l'umanità secondo le nazionalità (1).

(1) Conf. MANCINI, *Della nazionalità; La vita dei popoli nell'umanità*; Prolusioni al suo corso. - CABANOVA, *Lezione 2ª e 3ª*. - MAMIANI, *Nuovo diritto europeo e l'appendice del Principio di nazionalità*. - PALMA, *Del principio di nazionalità*. - CELLI, *Del principio di nazionalità*. - GIOBERTI, Nota all'opuscolo di Tapparelli, vol. 5º, *Gesùta moderno*. - CARUTTI, *Del governo libero*. - BRUSA, *Dell'odierno diritto internazionale pubblico*, § 12. - DELOCHE, *Du principe de nationalité*. - MILL, *Du gouvernement représentatif*, chap. xvi. - JOZON, *Bulletin de la Société de législation comparée*, An. 1870, pag. 72. - BUCHEZ, *Traité de politique et de science sociale*. - DE PARIËU, *Principes de la science politique* (Politique internationale, Sect. 1ª). - POPOFF, *Du mot et de l'idée de nation*. - BLUNTSCHLI, *Die nationale Staatenbildung und das moderne deutsche Staat*. - LIEBER, *On nationalism and internationalism*. - PADELLETTI, HOLTZENDORFF, ROLIN-

7. A me pare che quello che ha messo fuori strada alcuni pubblicisti è stato di avere voluto risolvere tale questione facendosi dominare dal sentimento. È accaduto quello che accade sovente, che finchè la teoria è restata nel vago e nell'indeterminato ha affascinato la mente e gli animi di tutti, tanto più facilmente in quanto si proclamava con enfasi che avrebbe portato la pace e rivendicati i diritti dei popoli oppressi.

8. Ecco come si esprimeva Casanova contemporaneo di Mancini: « La pace universale dev' essere fondata sulla universale fratellanza predicata da Cristo. Ma questa fratellanza non che realmente esistere neppure potrà sperarsi finchè le nazioni saranno trattate come lo furono molte sino al dì d'oggi, finchè intere razze saranno da altre conculcate e oppresse. Raggruppare le nazionalità, ricostituire il mondo per razza o per lingue come piacque a Dio dividerle, inchinarsi dinnanzi alle barriere dei monti, dei mari e dei fiumi, con cui egli segnò questa grande divisione, invece di formare fra i popoli vincoli artificiali e caduchi, cercare di rassodare quelli che la Provvidenza ha stabiliti, dare alle nazioni libertà al di dentro e al di fuori nella costituzione dello Stato e nei loro rapporti: tale è la grande impresa a cui gli uomini di Stato debbono consecrarsi, se pure vogliono che la stanca umanità riposi una volta, se vogliono che si dica di loro quel che fu detto di Newton: « *Ei s'incontrò col pensiero del Creatore (1)* ».

JAEQUEMYNS nella *Revue du droit international*, 1870, pag. 92; 1871, pag. 473; 1873, pag. 296-298; 1874, pag. 148. — MOHL, *Die nationalitätsfrage* nell'opera *Staatsrecht Völkerrecht und Politik*. — RICHARD, *Étude sur les nationalités*.

(1) Lezione 2ª in fine.

Era lo stesso il pensiero del Mancini il quale dopo avere dimostrato che la Nazione risultava da una doppia serie di condizioni naturali e storiche, proclamava come *Legge provvidenziale e divina* quella che consacra il *diritto della nazionalità* e compie sulla terra i voleri della divinità che presiede ai destini della nostra specie (1).

Tutti coloro che hanno immaginato di poter contrapporre all'organizzazione dell'umanità come era stata stabilita colla violenza e colla forza, un grande principio riformatore, stabile, certo, indestruttibile, hanno sostenuto, come ha fatto il Laurent, che le nazionalità appartengono non al popolo ma a Dio, e che sono indistruttibili anche politicamente (2).

● Ma i fautori dei diritti delle nazionalità sono arrivati a mettersi d'accordo sui caratteri costitutivi della nazionalità?

Non solamente è notevole il disparere che esiste tra i pubblicisti, ma quello che più interessa di osservare è che la teoria delle nazionalità ha subito diverse modificazioni secondochè i pubblicisti dei diversi paesi hanno studiato la questione sotto il punto di vista della loro nazione, in guisa che si può affermare che evvi una dottrina italiana, una germanica, una svizzera, una americana e via dicendo.

● In Italia, ove le aspirazioni per costituirsi in uno Stato unico e indipendente erano favorite dalla stessa conformazione del territorio, confermate dalla storia e progressivamente sviluppate nell'animo di tutti da Dante

(1) *Prelezione*, pag. 214. *La vita dei popoli nell'umanità* e la prelezione sulla nazionalità.

(2) *Hist. du Dr. des gens*, vol. x, *Les nationalités*, p. 34.

e Machiavelli, a Rossi, Romagnosi, Gioberti: ove l'idea di emanciparsi dalla dominazione straniera era stata proclamata dai poeti, dai filosofi, dagli oratori, e confermata dal popolo sui campi di battaglia in guisa che si poteva dire con certezza che era nella coscienza di tutti il diritto di costituirsi a stato indipendente, si volle affermare questo diritto, non ostante che il partito liberale era stato disfatto a Novara, dimostrando scientificamente che noi, benchè non avessimo la forza e la potenza morale per emanciparci, dovevamo essere un popolo perchè la Provvidenza ci aveva fatto una Nazione.

Mancini considerò quindi quali cause efficienti della nazionalità due ordini di fattori, gli uni naturali, come il territorio, la lingua, la razza; gli altri storici, come le tradizioni, i costumi, e ammise che questi fattori esteriori indipendentemente dalla volontà umana avessero la virtù di fare la nazione, però egli osservò che le genti sotto l'influenza di questi fattori o possono restare incoscienti, nel quale caso manca ad esse la personalità, o acquistano la coscienza della loro nazionalità, e addiventano capaci di costituirsi al di dentro e di manifestarsi al di fuori (1).

Non fu molto diverso il pensiero del Mamiani il quale così scrive: « La voce nazione nel suo pieno significato vuol dire unimento e società di uomini che la *natura stessa* con le sue mani ha fatto e costituito mediante la mescolanza del sangue e la singolarità peculiare delle condizioni interiori ed esteriori, per talchè quella società distinguesi da tutte le altre per tutti gli essenziali caratteri che possono diversificare le genti in fra loro,

(1) Volume cit. *Delle Prelezioni*, p. 35 - *Della Nazionalità*.

come la schiatta, la lingua, la religione, l'indole, il territorio, le tradizioni, le arti, i costumi (1).

11. Gli scrittori tedeschi che si erano messi per la stessa via, e che volevano trovare nella nazionalità il principio legittimo dell'organizzazione dello Stato Germanico, aveano incominciato prima a dare molta importanza alla razza, forse con l'intendimento di applicare la teoria per comprendere nella nazionalità germanica i ducati di Slewig e Holstein, l'Alsazia e Lorena, una parte della Svizzera e altre provincie; poscia, quando il principio della razza incontrava parecchi ostacoli nella sua applicazione alle genti di razza mista, misero fuori che l'elemento principale che costituisce la nazione è l'unità di coltura.

Bluntschli dice: « La Nazione è un concetto di coltura (2) » e Ahrens così si esprime: « La nation est une « personne morale qui réunit les hommes par les liens « de la race, de la communauté, du langage et de la « culture sociale. C'est la communauté de culture qui « forme le lien le plus puissant: car quant à la race il « n'y a plus de race pure depuis les migrations et les « fusions si profondes des peuples, surtout de ceux qui « appartiennent tous à la grande famille aryenne ou « indo-européenne. Quant au langage, il peut être iden- « tique comme par exemple entre l'Angleterre et les États- « Unis sans qu'il y ait le même sentiment de la natio- « nalité. C'est la *conscience de culture commune* le sentiment « de la solidarité dans la destinée qui constitue la force

(1) Appendice al *Nuovo diritto europeo*. Del principio di nazionalità, § 30.

(2) *Diritto pubblico universale* (traduzione di TRONO), libro II, cap. 2º, pag. 69.

« principale de cohésion dans une nation, et devient une
« puissance qui attire à la fin les parties dispersées et
« séparées (1) ».

12. In America, non si poteva trovare nelle teorie delle nazionalità stabilite dagli Europei i principii per giustificare la nazionalità americana, e quindi si sconobbero tutti i principii proclamati in Italia e in Germania, e s'insegnò che il carattere essenziale della nazione è il governo libero e indipendente.

Questa dottrina prevale sempre in America ed è stata così formulata dal più recente pubblicista americano Dudley-Field, il quale scrive: « Una nazione è un popolo che occupa permanentemente un determinato territorio, che ha un governo comune autonomo per l'amministrazione della giustizia e la conservazione dell'ordine all'interno, e che è capace di mantenere le relazioni con tutti gli altri governi (2) ».

13. Però nella stessa America, quando gli Stati del Sud si volevano costituire in Nazioni indipendenti, il Lieber, per condannare con inoppugnabili argomenti il tentativo di secessione, sostenne che la nazionalità è un legame indissolubile e che il tentare di romperlo costituirebbe un reato contro il diritto delle genti. « La parola nazione, egli scrive, nella più completa accettazione della parola significa nei tempi moderni una popolazione di un certo numero e omogenea, uscita da gran tempo dalla vita nomade e dalla caccia, che abita e coltiva in modo permanente un territorio continuo con contorni geografici

(1) *Cours de droit naturel*. Théorie du droit public et du droit des gens, l. II, ch. III, § 103 (?).

(2) *Outlines of an international Code, preliminary articles 2*; 2^a edit.

ben determinati, e che ha un nome che gli è proprio, abitanti che parlano il loro proprio linguaggio, i quali hanno la loro propria letteratura, le loro particolari istituzioni, che si distinguono esattamente dalle altre istituzioni e dai gruppi vicini: una popolazione, che è soggetta ad un governo unitario, qualunque potessero essere le sue suddivisioni e che abbia il sentimento della sua unità organica nello stesso tempo che la coscienza di un destino comune ».

La conclusione poi alla quale arriva il Lieber è che una nazione non è una nazione che ivi ove si trova una sola nazionalità, e che il tentativo fatto per stabilire una nazionalità in una nazionalità è più illogico e colpevole che il volere stabilire un impero in un impero (1).

14. Nella Svizzera, ove sarebbe stato molto difficile giustificare la nazionalità con le teorie applicabili agli altri Stati, è stata escogitata un'altra dottrina accomodabile ai casi loro. Ecco come Richard definisce la nazionalità: « une »
 » réunion d'hommes organisée socialement, afin de réa-
 » liser la meilleure expression de la loi morale, qui seule
 » peut satisfaire les éléments constitutifs de l'homme.
 » Ce qui crée les différences entre nationalités c'est la
 » diversité de leurs degrés dans la connaissance de la loi
 » morale (2) ».

15. Quello che si ritrae dall'esposizione fatta finora è che la teoria delle nazionalità manca di soda base scientifica, laonde se si ponesse come base che il principio giuridico, secondo il quale dovrebb'essere organizzata l'umanità, dovrebbe essere la legge delle nazionalità naturali,

(1) *Fragments of political science on nationalism and internationalism.*

(2) *Études sur les nationalités.*

si accetterebbe un principio pericoloso e contro il diritto naturale dei popoli.

Ho scritto *principio pericoloso* perchè considero tale qualunque principio che si presti all'equivoco, e parmi che questo possa dirsi del principio delle nazionalità, concetto difficilissimo a definire, e che per essere sempre vago e indeterminato si presta alle più contraddittorie applicazioni, alle più apparenti incoerenze.

Che di vero, se applichiamo i criterii posti innanzi dai fautori delle nazionalità, e ci proponiamo secondo essi di distinguere e riconoscere la nazionalità dei popoli, troveremo assai malagevole l'intrapresa; e a cominciare dalla razza incontreremmo insuperabili difficoltà a determinare la nazionalità della maggior porzione del mondo (1).

16. Quali sono oggidì i popoli di razza pura? A quale congregazione dovranno appartenere gli Svizzeri o gli Americani? Come dovrà essere divisa e frazionata l'Ungheria la quale pure sostiene di avere diritto all'autonomia in nome del principio di nazionalità, ma che ci porge pure l'esempio di una strana mescolanza di razze?

Non nego che prevale ivi l'elemento magiaro, ma è pure importante l'elemento slavo (Slovachi, Ruteni, Serbi),

(1) Il concetto *razza* è vago e indeterminato. È vero che certe qualità trasmesse per più generazioni segnano certe differenze che distinguono la razza nazionale, ma tali qualità si trasformano pure e si modificano, e stabiliscono certi caratteri distintivi limitatamente ad una data epoca. I Germani d'oggi non sono quali li descrive Tacito. Alcuni antropologi si spinsero fino a negare l'unità della specie umana e ammisero le differenze specifiche delle razze. Certe differenze fisiologiche esistono, ma è poi dimostrato che esse non dipendano dalle influenze geografiche e climatologiche trasmesse per più generazioni, e che stabiliscano differenze sostanziali nell'unità della famiglia umana?

e vi sono pure Rumeni, Boemi, Ebrei, Greci Armeni, e con diverse proporzioni nelle diverse provincie (1).

Obbligheremo forse quelli di razza iberica che si sono fusi colla razza celtica e colla razza gallica a separarsi in nome dell'autonomia delle razze (2)? Ma lasciando la razza potrai dire che si debba distinguere e riconoscere la nazionalità dei popoli dal linguaggio, che esercita senza dubbio un'influenza decisiva sulle aggregazioni di uomini, perchè serve alla comunione d'idee, dalla quale poi deriva quella dei sentimenti e degli affetti.

(1) Il Dr BIDERMANN nel suo capitolo *Force numérique et division des principales populations établies dans la Hongrie actuelle*, scrive: « La population de la Hongrie est composée de tant d'éléments divers que la Russie seule la surpasse en ce point ». FICKER, direttore della statistica amministrativa, stima che la popolazione totale dell'Ungheria, compresi il *banat* di Temeswar, e la *voïvoïde* di Serbia è così ripartita:

Magiari	46, 23	per cento
Slavi	27, 70	
Tedeschi	13, 08	
Rumeni	12, 34	

Nella Transilvania, vi sono:

Magiari	26, 98
Rumeni	57, 55
Tedeschi	10, 82

Nel territorio di Fiume vi sono:

Croati	96, 98
Serbi	2, 01
Italiani	0, 86
Magiari	0, 09
Tedeschi	0, 06

Conf. il citato articolo nella *Revue de droit international*, 1869, p. 516.

(2) Conf. l'interessante articolo del Dr LIEBER, *De l'idée de la race latine et de sa véritable valeur en droit international* nella *Revue cit.*, 1871, p. 458.

17. Neppure se dirai che carattere di nazione è la lingua eviterai le sconvenienze e incoerenze. Come riconoscerai ad es. la nazionalità degli abitanti al confine che parlano tutte due le lingue dei due popoli vicini? E dovrai dire che erano Inglesi gli abitanti delle colonie d'America e che la guerra da essi combattuta fu un oltraggio alla legge delle nazionalità? E dovrai frazionare la Svizzera e partirla? E non avrà diritto all'indipendenza l'Ungheria ove si parla e si scrive magiario, rumeno, serbo, slovaco, ruteno e tedesco (1)?

18. Che se vorrai riconoscere le nazionalità secondo la continuità e circoscrizione del suolo, bisognerà menar

(1) La legge del 6 dicembre 1868 fu fatta con lo scopo di assicurare alla lingua magiaria una prevalenza oppressiva. Vedi però le dotte osservazioni fatte a quella legge dal Dr BIDERMANN nella *Revue*, an. 1870, p. 20. Rilevo dalla stessa fonte i dati statistici sulla strana mescolanza di razza nella Galizia, e sulla situazione delle lingue nazionali in quel paese, ivi p. 37.

Secondo il censimento fatto nel 1857 nel regno di Galizia e Lodomeria compreso la Provincia di Cracovia i 4,632,866 abitanti erano ripartiti:

Tedeschi	114,293
Ebrei (di nazionalità tedesca)	448,993
Polacchi	1,981,078
Ruteni	2,085,431
Nazionalità diverse	3,093

L'insegnamento è dato in due Università, in quella di Cracovia ove predomina l'elemento polonese i corsi ufficiali sono dati in lingua polacca, e questa è pure la lingua usata negli esami di Stato (*Staatsprüfungen*), e negli esami di Dottorato (*Doctorsprüfungen*). Nell'Università di Lemberg, ove la popolazione di origine rutena è in maggioranza, tutti i corsi ufficiali sono dati in tedesco, ma la letteratura polacca è insegnata in polonese, e la rutena in ruteno. Nelle Facoltà di Diritto vi sono, oltre i corsi in tedesco, quasi tutti gl'insegnamenti dati in lingua polacca.

buone le pretese di certi faccendieri in politica, i quali per mascherare i loro ambiziosi disegni accampano il diritto di annettersi certe provincie, perchè comprese nelle frontiere naturali, ossia nelle linee di demarcazione colle quali la Provvidenza stessa segnò i limiti delle nazionalità. Ma chi oserebbe tracciare le linee delle frontiere naturali in maniera certa e ben definita?

L'arte militare soltanto può tracciare certe linee utili sotto il punto di vista strategico, ma oltre all'osservare che lo stato naturale dei popoli è la pace e non la guerra, si vorrebbe forse fondare sulle congetture strategiche il diritto di costringere gli abitanti di certe contrade a congiungersi con uno Stato, piuttosto che con un altro?

È un grave screzio per la civiltà che la teoria delle nazionalità debba con argomenti scientifici soccorrere gl'ingegnosi ritrovati della politica ambiziosa.

19. Ma senza andare per le lunghe mi basti rammentare che, allorquando della teoria dei caratteri nazionali, coi quali si vuole distinguere la nazionalità dei popoli, fu fatta l'applicazione per decidere circa alla nazionalità di Nizza e Savoia e dell'Alsazia e Lorena, a che si venne? I francesi dissero e sostengono che Nizza e Savoia sono francesi, e noi cogli stessi criteri dei caratteri nazionali possiamo dimostrare che Nizza, e Savoia soprattutto, è italiana e non francese. E per quello che si riferisce all'Alsazia non hanno i pubblicisti francesi lungamente dissertato per dimostrare che l'Alsazia è francese, perchè la coscienza della nazionalità germanica era cancellata del tutto in quelle genti, mentre i tedeschi, e Wagner, fra questi, scriveva: « Noi combattiamo pel principio di nazionalità, il più giusto, il più durevole, il più bene-

fico per la costituzione degli Stati e la delimitazione dei loro territorii » (1)?

E basti questo a dimostrare come per niuna massima s'incontri nell'applicarla numero maggiore di sconnessioni e di contraddizioni, e a mettere in luce le ragioni per le quali scrissi che il principio delle nazionalità è un principio pericoloso ed equivoco.

☉. Ho scritto inoltre che è *contro il diritto* naturale dei popoli. Ed infatti, riportandoci ai primordi dell'umanità, si può ammettere che le genti che abitarono le stesse contrade contornate da certi confini si collegarono più volentieri colle più somiglianti per origine, tradizione e costume, e parlanti la stessa lingua. Ma è contro il diritto di natura il voler elevare tale fatto a regola di diritto ed ammettere che le genti siano fatalmente predestinate ad organizzarsi in una maniera o nell'altra secondo le contingenze del territorio, della razza, delle tradizioni, quasi che il diritto della sociabilità e l'indipendenza individuale dovesse fatalmente e necessariamente sottostare alle influenze esteriori.

I sostenitori delle nazionalità naturali non si accorgono che tolgono agli avvenimenti più importanti della storia dell'umanità l'opera del genio e dell'iniziativa individuale. Lo stesso Mancini per essere coerente nel suo sistema, lasciò scritto le seguenti parole: " Il Papato politico si è dileguato innanzi al diritto supremo della nazionalità italiana, non è caduto che innanzi ad una *legge provvidenziale e divina*, quella che consacra il *diritto delle nazionalità*, e compie sulla terra i voleri della Divinità, che presiede ai destini della nostra specie (2) ».

(1) Nella *Revue de droit international*, 1871, p. 473.

(2) *La vita dei popoli nell'umanità* - Vol. *Prelezioni*, p. 214.

31. Non oso contestare che la Mente ordinatrice dell'universo, dividendo la terra coi monti e coi fiumi, intersecandola coi mari, variandola coi climi e colle contingenze geografiche ed etnografiche, abbia preparato le culle nelle quali ciascuna raccolta di genti poteva adagiarsi.

Se in ciascuna di esse si fossero stabilite e avessero voluto così restare le genti somiglianti per lingua, origine, tradizioni e costumi, avremmo avuto le nazioni naturali e il diritto di ciascuna a conservarsi così come era stata fatta da Dio, avrebbe potuto denominarsi il diritto della nazionalità, ma la naturale tendenza alla sociabilità che non poteva essere arrestata dalle contingenze esteriori, il bisogno naturale di procacciarsi più completa utilità, ed altre vicissitudini spinsero le genti a dividersi, ad aggrupparsi secondo i loro particolari interessi, ad emigrare, a mescolarsi insieme e ne nacquero altri organismi, nei quali ebbero pure la loro influenza i fattori naturali e storici, ma che furono fatti principalmente dalla volontà e dall'arte. Si vorrà forse sostenere che se tali genti, benchè diverse per origine, si siano volontariamente stabilite in terre contigue, e mescolandosi insieme coi maritaggi abbiano compreso di dover formare un ente morale per conseguire con l'unione il massimo bene civile non avessero potuto ciò fare senza iattura? o che in nome del principio delle nazionalità naturali si avrebbe il diritto e il dovere giuridico di ricondurre quelle genti alle culle primitive: o che all'ente morale così formato potesse essere negata la personalità legittima nella società internazionale?

32. Sopravvennero le invasioni dei barbari, che nel mondo morale furono come uno di quei cataclismi, che

sconvolsero nelle epoche primitive la natura fisica, accadde che genti diverse per origine, e senza medesimezza di coltura e di lingua siano state spinte dalla forza degli avvenimenti a vivere le une accanto alle altre, e che l'unione loro cimentata dalla comunanza degli interessi sia stata resa salda dalle abitudini del vivere sociale: se queste genti hanno manifestato e manifestino il loro costante volere di vivere uniti potrebbe per avventura disfarmi tale organismo in nome delle nazionalità naturali e negare ad esse la personalità?

23. A me pare che nessun congiungimento umano possa dirsi più conforme al diritto che quello formato e costituito, o spontaneamente, o con volontà determinata dalle contingenze di tempo e di luogo. Ammetto che le condizioni naturali e storiche esercitino un'influenza nella formazione delle congregazioni umane, ma nego che si possa trovare un principio giuridico che sia il germe delle associazioni legittime fuori della volontà e della libertà dell'uomo. Certamente l'uomo che in tutte le funzioni fisiche e morali subisce l'influenza del mondo esteriore nel quale vive, deve pure subirle nell'esercizio del diritto di sociabilità, laonde può accadere che le tendenze dell'animo e la volontà a congregarsi possano essere eccitati dalla natura, che spinge le genti ad unirsi più ordinariamente a quelle più somiglianti per origine, lingua, tradizioni e costumi. Però, siccome quello che cementa e rende salda l'unione è sempre il sincero e costante volere, che è il germe giuridico principale delle aggregazioni di uomini, così esso può supplire a quello che manca per l'unità di schiatta, di lingua e alle altre condizioni naturali, come accade per la Svizzera e per gli Stati Uniti d'America.

Dalle quali cose si può dedurre che i cultori delle scienze sociali possono indicare quali maggiori utilità potrebbero derivare dall'unire o dividere certe genti, nella stessa guisa che i chimici insegnano come i metalli colle tempere e colle leghe acquistino virtù affatto nuove, ma non si potrebbe fondare sulle loro congetture il diritto e il dovere giuridico di unire i popoli in una maniera o nell'altra, quasi che le genti fossero come l'argilla che il vasaio mescola, aggiunge o toglie per foggare un vaso; ovvero che la Provvidenza abbia predisposte certe genti ad appartenere necessariamente piuttosto ad una che ad un'altra congregazione.

La conclusione di quanto è stato detto e ragionato fino a questo punto è che a mio modo di vedere il principio delle nazionalità non può essere il principio giuridico dell'organizzazione dell'umanità e la base e il fondamento del diritto internazionale. Ammetto che esista la nazione naturale, ma ritengo che essa non può essere mai un ente giuridico, e che dev'essere lasciato all'etnografia di investigare quali siano le nazioni naturali: ai fisiologi di discutere come le diverse conformazioni esterne dell'organismo corporeo possano stabilire le linee di demarcazione di ciascuna razza sotto l'aspetto fisiologico: ai cultori della psicologia e dell'antropologia di studiare il carattere e la coltura nazionale (1), ma che tutto questo non può interessare la scienza del diritto internazionale, la quale non può occuparsi che di risolvere le seguenti questioni • quale sia il principio giuridico delle congre-

(1) Del carattere nazionale sotto il rispetto psicologico discorre HEGEL nella sua *Filosofia dello spirito*; *Antropologia* — KANT nella sua *Antropologia* e il Prof. ALLIEVO nella *Gazzetta letteraria*, numeri 21 e 22.

gazioni umane? quali sono le persone naturali della società internazionale? » e da quello che abbiamo detto è per me evidente che il principio delle nazionalità naturali non giova punto a risolvere nè l'una, nè l'altra.

34. A me pare, che, piuttosto che lambiccarsi la mente intorno ai fatti incerti, vaghi e indeterminati, e proporsi di trovare il germe delle congregazioni di essere liberi fuori del diritto naturale dell'uomo, giovi riconoscere il diritto e il fatto certo, quello cioè della libertà primitiva ed ingenita delle genti (sotto il qual nome designo le famiglie già riunite nelle città) a congregarsi di volontà propria a vita comune, secondo la loro naturale sociabilità e le tendenze di affinità, e a svilupparsi sotto l'influenza delle circostanze di tempo e di luogo. Stabilisco quindi le seguenti regole:

a) Ogni moltitudine di genti ha il diritto a congregarsi di propria volontà ed attuare la massima unione sociale: tale diritto deriva dalla legge naturale ed è inviolabile, inalienabile, imprescrittibile.

b) Possono ognora le genti allargare e stringere i legami della loro congiunzione con atto libero, manifesto o tacito, e semprechè il loro consentimento sia certo e sincero, il loro libero movimento non potrebbe essere assoggettato alle volute leggi delle nazionalità.

c) Quando poi le genti così congregate abbiano il potere morale e la forza di affermare la loro unità politicamente e costituire un Governo autonomo che possieda i mezzi sufficienti per proteggere il diritto di ciascuno coll'autorità della legge e che tale Governo sia riconosciuto dagli altri, quell'organismo addiventa una persona della società internazionale, ossia uno Stato.

35. Definisco adunque le persone legittime e giuridiche della società internazionale.

Ogni libera associazione di un certo numero di genti congregate a vita comune di propria volontà espressa o tacita in un territorio da esse abitato permanentemente, le quali manifestino il costante e sincero volere della loro unione sociale colla comunanza dei costumi, delle istituzioni, della cultura, e con un Governo autonomo, atto a mantenere l'ordine all'interno, e le relazioni esteriori cogli altri Governi.

26. Vanno distinti da questi quelli che io denomino organismi politici. Tali sono quelli formati da genti, le quali non hanno omogeneità intellettuale, morale e politica, ma che non ostante l'antagonismo e certe lotte momentanee di preponderanza sono stabilite in modo permanente nello stesso territorio, e soggetti allo stesso Governo autonomo che le rappresenti nella società internazionale. Ne porge chiaro esempio l'Austria-Ungheria. Detti organismi devono essere considerati come persone giuridiche della società internazionale, ma non possono vantare per essi la personalità legittima.

In un'ultima categoria metto quegli che denomino organismi *anomali* formati da genti diverse per coltura, per civiltà, per genio civile, i quali mancano di ogni sorta di omogeneità. Un aggregato di genti le quali appartengono, nominalmente ad uno Stato, solo perchè sono soggette per forza allo stesso sovrano che le rappresenta nella società internazionale costituiscono, a mio avviso, un organismo anomalo. Tale è la Turchia che, paragonata agli altri Stati che sono in rapporti internazionali, ha fisionomia tutta propria, stante l'antagonismo permanente di diritto e di fatto tra vincitori e vinti, tra razza conquistatrice e genti conquistate. Questi non possono vantare neanche la personalità giuridica, a mio modo di vedere, quan-

tunque in via transitoria non possa negarsi ad essi la personalità di fatto, stantechè quella situazione anormale e anti-giuridica, così come è stata fatta dalla storia, deve essere accettata finchè non sia disfatta dal naturale progredire delle cose umane.

■ 7. Ho scritto che per gli organismi legittimi è richiesto la *libera associazione*, perchè questo dev'essere il germe sostanziale del congiungimento secondo il diritto naturale, la spontaneità e la libertà. Non è coi principii dell'etnologia, della frenologia o della linguistica che si possa arrivare a dimostrare la legittimità delle associazioni di esseri liberi, ma con quelli desunti dal diritto naturale e dal diritto primitivo di libertà. Qualunque legge di congregazione, che non sia quella semplicemente della libertà e spontaneità, deve ritenersi come contraria alla libertà personale, e quindi contraria alla legge naturale e non legittima.

Ho scritto, di *un certo numero di genti congregate* a vita comune, per significare che non basterebbe un piccolo numero di famiglie, ma vi abbisogna un numero sufficiente di genti atte a formare un popolo, ed a somministrare le risorse necessarie alla conservazione e prosperità dell'ente morale. Ho poi aggiunto *congregate a vita comune*, perchè se l'unione fosse fatta per un fine determinato, o per un tempo limitato, non avrebbe il principio dell'unità morale, la quale può risultare dal sentimento costante e scambievole di partecipare in comune ad ogni bene e ad ogni male, godere e patire nella prospera e avversa fortuna, avere la fede nell'avvenire, sentire il dovere reciproco di cooperare alla gloria della società.

Ho scritto di *propria volontà espressa o tacita*, perchè

questo reputo sostanziale a che l'organismo sia legittimo, che nessuna causa esteriore forzi la volontà, ma non ritengo necessario che sia esplicita e solenne la manifestazione della volontà, e che anteceda in ogni caso il congiungimento. Nulla osta che il concorde volere sia tacitamente manifestato, e che venga dopo che le genti si siano trovate unite per la forza degli avvenimenti. Nè potrebbe riuscire dubbiosa l'interpretazione a chi osservi se le genti unite abbiano continuato a vivere le une rispetto alle altre come stranieri, siccome è il caso delle provincie greche tuttora soggette alla Turchia, o se invece mescolate insieme, abbiano fusi i loro interessi, e convinti dell'utilità comune della loro unione addimostriamo di sentirsi e di essere cittadini della stessa patria, come è il caso della Svizzera e degli Stati di America.

Ho scritto, *le quali manifestino il costante volere con la comunanza di costumi ecc.*, perchè in verità mi pare che quelli che sono stati denotati quali caratteri nazionali siano piuttosto la conseguenza: il risultato e la manifestazione degli organismi formati coll'unione libera e spontanea, anzichè il principio di essi, è il fondamento di certi diritti. Quando infatti dalle parti di un organismo esistente si sia formato un novello organismo e questo abbia acquistato i caratteri della personalità giuridica, la comunanza della vita si manifesta nei costumi, nelle istituzioni, nel diritto. A poco a poco dalla fusione dei costumi degl'individui e delle famiglie congregate si forma il costume della congregazione, come pure si arriva a formare quello che si addimanda carattere nazionale, e aggiungerò che dalla mescolanza delle razze esistenti, nel periodo di diverse generazioni, si arriva a formare la razza nazionale. L'errore dei pubbli-

cisti che ho combattuto parmi consista nell'aver voluto trovare il principio di certi diritti in cosiffatte manifestazioni che a me sembrano piuttosto un effetto.

28. Tutte le sopradette distinzioni varranno a confermare con più sicuro giudizio quello che a noi sembra l'unico principio giuridico delle congregazioni umane; a fissare i requisiti essenziali delle personalità legittime e naturali della società internazionale, e a distinguere queste dalle congregazioni politiche, le quali sono pure enti giuridici, ma che non possono vantare per se medesime la personalità legittima.

Lo che può essere detto con piena ragione di tutte le raccolte di genti, contro loro volontà riunite e tenute insieme coll'astuzia, colla violenza e la forza. Se i Potentati di Europa, come la Turchia e la Russia disconoscono la naturale libertà di certe genti, e soffocano arbitrariamente le loro naturali tendenze a congiungersi con genti verso cui si sentono attratte; è chiaro che essi non possono giustificare il loro diniego col diritto naturale, e l'eredità o la conquista non valgono al certo ad attribuire diritti legittimi sui popoli. E se dette genti non abbiano la capacità morale o la potenza per costituirsi indipendenti e reggersi da se medesime e restino incorporate a quei Regni, è pure manifesto che non potrà negarsi a quegli'Imperi di essere riconosciuti come un organismo politico, e quindi come una persona della società internazionale, ma non si potrà attribuire ad essi la personalità legittima.

29. Nè ci accada prima di abbandonare tale argomento, di pretermettere un'importante considerazione la quale è, che laddove più province e Stati con piena libertà si fossero fusi insieme in uno Stato solo potesse unquamai

essere lecito ad uno di tali province o Stati di suo arbitrio separarsi. Ogni corpo civile costituito colla piena libertà di ciascuno degli associati non può disfarsi a libito di uno di essi. Si fallirebbe al gran dovere che si ha di conservare nella sua integrità l'organismo formato se si lasciasse in balla di una parte di esso di dimezzarlo a suo arbitrio.

Allorquando genti diverse, per conseguire più compiutamente le utilità sociali, vollero unirsi e formare di tutte esse un ente collettivo, una persona morale che si muovesse ed operasse colla mente, col volere e col potere di tutti gli associati, ciascuna di esse genti appartiene a quella persona morale come un membro o un viscere; e siccome sarebbe una grande ingiustizia mutilare la persona, la quale deve conservare tutti i suoi organi per conseguire il massimo bene dell'esistenza, così sarebbe un delitto mutilare lo Stato legittimo. In ogni caso appartarrebbe all'ente collettivo il decidere se una parte debba rimanere unita o essere separata, e neanche l'intera comunità potrebbe abbandonare una provincia o una parte del territorio senza esservi costretta da imperiose necessità o da forti ragioni d'interesse pubblico, che siano come un'imperiosa legge.

30. Ed ora volgendo la considerazione a quello che per noi appare l'ideale dell'organizzazione dell'umanità, risulta chiaro come dovrebbe essere la costituzione degli Stati secondo le libere e spontanee tendenze delle genti. Nè ad impedirne l'attuazione dovrebbero valere prescrizioni, trattati, cessioni, o patti di qualsiasi natura. Questi invero non potrebbero scemare la libertà dell'uomo, che è inalienabile ed imprescrittibile. Il diritto internazionale dovrebbe applicarsi agli Stati come li ha fatti la storia, però

è mestieri avere bene in mente, che siccome la società internazionale non potrà trovare una solida e stabile garanzia per la conservazione della pace prima che l'unità degli Stati sia fondata sul pensiero spontaneo e sul concorde volere (1), si potrà nell'interesse comune di conservare la pace impedire in nome del diritto internazionale che sia adoperato il raggio, la forza e l'arbitrio per costringere certe genti a congiungersi a certe altre, contro le loro naturali tendenze, e si potrà favorire il libero movimento di altre genti che con sincero e costante proposito tendano ad unirsi od a separarsi.

Concludo quindi che la spontaneità e la libertà, una completa libertà, che dovrebbe però essere limitata con chiarezza e precisione tenendo conto del fine dello Stato e della società internazionale, questa mi pare la sola chiave del problema delle legittime aggregazioni secondo il diritto internazionale.

(1) Si attribuisce a NAPOLBONE I questa memorabile sentenza : « L'Europa non sarà tranquilla che quando le cose staranno così: a ciascuna Nazione i *limiti naturali* ». Chi potrebbe determinare quali erano secondo lui i limiti naturali dell'Impero Francese?

A me pare che vi sia più sapienza politica nel discorso pronunciato dal Deputato RANNICHERA mentre si discuteva nella Camera dei Rappresentanti della Dieta Ungherese la legge del 24 novembre 1868 sulle nazionalità. Egli diceva « del carattere nazionale dovrebbe essere come del sentimento religioso pel quale da gran tempo si riconosce il diritto di affermarsi liberamente, mentre si pensa far buon mercato dell'originalità dei popoli e violarla impunemente ».



**Estr. dagli *Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino*, Vol. XIV.
Adunanza del 19 Gennaio 1879.**



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

84
171

.70

